DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 297/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2024/529]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione ([1]).

(2) Una stretta collaborazione tra TSO e regolatori dovrebbe garantire che le informazioni sensibili che possono essere usate per atti di sabotaggio, quali le informazioni dettagliate sulle sottostazioni elettriche, la posizione esatta della trasmissione sotterranea, le informazioni sui sistemi di controllo e le analisi dettagliate delle vulnerabilità, siano efficacemente protette.

(3) Il regolamento (UE) n. 774/2010 della Commissione ([2]) è scaduto nell'UE e dovrebbe quindi essere espunto dall'accordo SEE.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 40 (Regolamento (UE) n. 774/2010 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

"**32010 R 0838**: Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU L 250 del 24.9.2010, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) nella parte A dell'allegato, ai punti da 4.1 a 4.3 è aggiunto quanto segue:

"Gli accordi tra TSO possono garantire che le informazioni sensibili siano efficacemente protette e contribuire ad assicurare che tutte le informazioni necessarie all'attuazione del meccanismo ITC siano presentate senza indugio.";

b) nella parte B dell'allegato, la prima frase del punto 3 è sostituita da quanto segue:

"Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori deve restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 0,5 EUR/MWh, ad esclusione di quelli applicati in Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Romania, Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.";

c) nella parte B dell'allegato, la seconda frase del punto 3 è sostituita da quanto segue:

"Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia e Islanda deve restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 1,2 EUR/MWh."".

([1]) GU L 250 del 24.9.2010, pag. 5.
([2]) GU L 233 del 3.9.2010, pag. 1.

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) n. 838/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.